

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 2005 N. 18

Disposizioni in materia di organizzazione turistica regionale. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 (Organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15) e alla legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica).

pag. 134

AVVISO

Legge regionale 29 novembre 2004 n. 22 (disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo rurale) pubblicata nel B.U.R.L. 1° dicembre 2004 n. 11 - parte I: esito favorevole esame di compatibilità da parte della Commissione Europea.

pag. 137

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2005 N. 18

Disposizioni in materia di organizzazione turistica regionale. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 (Organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15) e alla legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 14/2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 è così sostituito:

“1. I S.T.L. vengono costituiti per concertare ed attuare progetti per lo sviluppo di prodotti turistici completi, secondo le linee individuate dalla Regione in accordo con il Comitato di Coordinamento di cui all'articolo 7. Il S.T.L. ha la funzione di integrare ed arricchire l'offerta turistica ligure di prodotti turistici nuovi, seguendo le esigenze del mercato e valorizzando le risorse del territorio.”.

Articolo 2

(Modifica dell'articolo 10 della l.r. 14/2004)

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 14/2004 è così sostituito:

“4. Entro i sei mesi successivi al riconoscimento, a pena di revoca dello stesso, i proponenti devono presentare alla Regione un Piano di sviluppo turistico di durata triennale che precisi gli obiettivi e le strategie per il territorio di riferimento, nonché i tempi di realizzazione. Al piano di sviluppo turistico deve essere allegato un piano finanziario, nel quale

risultino specificate le risorse di cui si avvarrà il Sistema.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 14/2004 è così sostituito:

“6. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla ricezione, ferma restando la possibilità di richiedere, con interruzione dei termini, delucidazioni ed integrazioni. Ai fini dell'approvazione e della conseguente conferma del riconoscimento dei S.T.L. la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:

- a) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura, a regime, delle spese di funzionamento dei S.T.L.;
- b) idoneità del Piano a promuovere, attraverso specifici progetti o iniziative, la valorizzazione turistica del territorio, con particolare riferimento all'entroterra;
- c) del parere della Provincia competente”.

Articolo 3

(Proroga delle APT)

1. Salvo diversa disposizione della normativa regionale di riordino dell'organizzazione turistica, il termine di soppressione delle Aziende di promozione turistica (APT), già previsto dall'articolo 14 comma 2 della l.r. 14/2004, è fissato al 31 dicembre 2006.
2. Fino alla data di cui al comma 1, i Commissari Straordinari delle APT continuano a svolgere le funzioni e i compiti loro assegnati secondo le norme di cui alla l.r. 14/2004.
3. Fino alla data di cui al comma 1, i Collegi dei Revisori dei Conti continuano ad esercitare le proprie funzioni.
4. Il termine previsto dall'articolo 16 comma 1 della l.r. 14/2004 è prorogato al 31 dicembre 2006.
5. Sino al 31 dicembre 2006, i S.T.L. costituiti possono stipulare convenzioni con l'Agenzia regionale “In Liguria” e con le APT per la promozione dei prodotti turistici che gli stessi S.T.L. avranno realizzato.

Articolo 4

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 15/1998)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 è così sostituito:

"2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di nomine, per un periodo, rinnovabile, non superiore ai cinque anni. La nomina deve rispondere a titoli ed esperienze professionali adeguate alla qualità e alla specificità dell'incarico. Non si applica la disciplina in materia di nomine dei Direttori Generali degli Enti strumentali."

Articolo 5

(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 15/1998)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 15/1998 è così sostituito:

"1. Per favorire il coordinamento delle attività promozionali dell'Agenzia con quelle di altri organismi operanti nel settore è istituita, presso l'Agenzia, una Commissione tecnica nominata dalla Giunta regionale e avente durata coincidente con la legislatura. La Commissione è composta dal Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia turistica, che la presiede, dal Direttore generale dell'Agenzia, da due rappresentanti del sistema delle imprese designati da ciascuna delle Camere di Commercio liguri, da un rappresentante designato dall'UNPLI, da tre rappresentanti designati dall'ANCI, da un rappresentante per ciascuna Provincia ligure e da un rappresentante del Comune di Genova."

Articolo 6

(Ulteriore modifica dell'articolo 9, comma 4 della l.r. 14/2004)

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 14/2004 dopo le parole "le Comunità Montane," sono aggiunte le parole "i Parchi regionali e nazionali,".

La presente legge regionale sarà pubblicata

nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 1 dicembre 2005

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Massimiliano Costa

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
1 dicembre 2005 n. 18**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'Iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Margherita Bozzano, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 7 in data 4 ottobre 2005;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 19 ottobre 2005, dove ha acquisito il numero d'ordine 132;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 19 ottobre 2005;
- d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 17 novembre 2005;
- e) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 2005;
- f) la legge regionale entra in vigore il 22 dicembre 2005.

2. Relazioni al consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere G. Conti)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

La Regione Liguria ha proceduto, al termine della scorsa legislatura, ad una revisione del modello di organizzazione turistica.

La legge regionale 10 agosto 2004 n. 14, relativa all'organizzazione turistica regionale, ha infatti previsto, da un lato, la costituzione dei Sistemi Turistici Locali (S.T.L.) e, dall'altro, la soppressione, alla data ultima del 31 dicembre 2005, delle cinque Aziende di Promozione Turistica (APT), gli enti strumentali regionali che hanno fino ad oggi svolto le funzioni di informazione e di accoglienza al cliente attraverso gli uffici ubicati nelle principali località turistiche.

Il varo della riforma è intervenuto in un momento critico per il turismo italiano, il quale, come è ben noto, non riesce più, per motivi strutturali, a mantenere le posizioni storicamente acquisite in virtù delle proprie peculiarità paesaggistiche, culturali e ambientali.

A tale «trend» negativo non si sottrae il turismo ligure, la cui situazione di crisi perdura da diversi anni, con una costante perdita di quote di mercato, a dimostrazione del fatto che la tradizionale offerta estiva balneare non è più sufficiente a competere neppure con le realtà turistiche tradizionali che sono state maggiormente capaci di rinnovare e diversificare la propria offerta.

All'interno di tale quadro, in considerazione dell'importanza che il turismo riveste per l'economia della nostra Regione, tutti gli interventi innovativi vanno ben valutati e le scelte effettuate devono essere ponderate al fine di evitare che il cambiamento avvenga in assenza della disponibilità di nuovi strumenti operativi.

La l.r. 14/2004 appare come il tentativo un po' frettoloso di definire una nuova organizzazione che coinvolge tanti soggetti senza avere prima ben verificato il livello di condivisione di tale progetto. Regione, Agenzia «In Liguria», Province, Comuni, STL, sono tutti i soggetti a cui la legge affida compiti nella materia.

La formulazione testuale non sufficientemente chiara ha reso reale il rischio di interpretazioni discordi della disciplina normativa con la conseguenza di possibili sovrapposizioni e confusioni di ruoli.

Tale mancanza di chiarezza è dimostrata anche dal fatto che la costituzione dei Sistemi Turistici Locali sta procedendo a rilento e non è prevedibile che, alla data del 31.12.2005, tali nuovi soggetti siano operanti.

In un tale contesto si rende opportuno una verifica sul territorio, che permetta di effettuare le scelte del caso, confermando quanto di positivo la legge contiene e apportando le modifiche necessarie a rendere chiaro e funzionale il sistema.

Proprio per le ragioni suesposte e l'importanza

dell'argomento per l'economia ligure, il presente disegno di legge, nelle sue linee essenziali, ha ottenuto ampia condivisione anche in sede di Commissione, dove, data l'urgenza del provvedimento, i Commissari si sono fatti portatori di alcune istanze di modifica che la Giunta regionale si è impegnata ad accogliere, apportando emendamenti direttamente in sede di Consiglio.

Sommariamente i contenuti del disegno di legge sono i seguenti.

I STL si confermano quali organismi non istituzionali con il compito di aggregare i partecipanti intorno ad un Piano di sviluppo turistico del territorio di riferimento.

Si è, tuttavia, ritenuto importante, riformulare le finalità degli STL con la modifica degli articoli 9 e 10 della l.r. 14/2001 (artt. 1 e 2), prevedendo che i Piani di sviluppo turistico siano limitati ad un triennio, per favorirne una maggiormente operatività, siano presentati entro 6 mesi dalla data del riconoscimento del STL ed approvati entro 60 giorni dalla Giunta regionale, stabilendo tempi certi ai fini del finanziamento regionale e dell'attuazione dei piani.

Proroga della scadenza delle APT di un anno (art. 3), allo scopo di garantire lo svolgimento dei compiti a queste affidati senza soluzione di continuità. In tale lasso di tempo sarà compito della Regione confrontarsi direttamente con i vari soggetti pubblici e privati, approfondendo le eventuali modifiche da apportare alla legge.

In relazione alla nomina del Direttore Generale dell'Agenzia regionale per la promozione turistica «In Liguria» si prevede una modifica ai limiti posti dalla vigente normativa in merito alla nomina di direttori generali degli enti strumentali regionali (art. 4). Proprio le specificità dell'Agenzia richiedono, infatti, la possibilità di scegliere tra specialisti che, eventualmente, possono non rispettare completamente i criteri di tipo «amministrativo» previsti dalla suddetta normativa, a beneficio della rispondenza a criteri più legati alla professionalità e all'esperienza maturate nel settore.

Si apportano, infine, delle modifiche alla composizione della Commissione tecnica che opera nell'Agenzia «In Liguria» con il compito di concertare l'attività promozionale della stessa con i principali soggetti pubblici e privati (art. 5). Con tali le modifiche si tende ad ampliare la partecipazione alle decisioni dell'Agenzia, a dimostrazione che l'Agenzia è, e deve essere, a servizio di tutta la comunità ligure.

Per i motivi in precedenza delineati si auspica, pertanto, che il presente disegno di legge, possa essere suffragato da unanimi consensi.

3. Note agli articoli

Note agli articoli 1, 2, 3 e 6

La legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 è pubblicata nel B.U. 25 agosto 2004, n. 7 Parte prima;

Note agli articoli 4 e 5

La legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 è pubblicata nel B.U. 15 aprile 1998, n. 6 Parte prima;

Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 coordinato con le modifiche apportate dalla presente legge è il seguente:

"1. I S.T.L. vengono costituiti per concertare ed attuare progetti per lo sviluppo di prodotti turistici completi, secondo le linee individuate dalla Regione in accordo con il Comitato di Coordinamento di cui all'articolo 7. Il S.T.L. ha la funzione di integrare ed arricchire l'offerta turistica ligure di prodotti turistici nuovi, seguendo le esigenze del mercato e valorizzando le risorse del territorio.

2. Il S.T.L., ai fini di cui al comma 1, è il soggetto che realizza la collaborazione fra pubblico e privato nella formazione di un prodotto turistico a livello territoriale sulla base di un piano di sviluppo complessivo e di progetti specifici.

3. Il S.T.L. è costituito da un ambito turistico omogeneo o integrato caratterizzato dall'offerta dei beni culturali, ambientali e delle attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locali, o dalla presenza diffusa di imprese singole o associate.

4. Ai S.T.L. possono partecipare le Province, i Comuni, le Comunità Montane, i parchi regionali e

nazionali, le Camere di Commercio, le Pro Loco, i privati singoli o associati, che operano nel settore turistico e che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio."

4. Struttura di riferimento:

Dipartimento Turismo, Cultura, Sport e Spettacolo.

AVVISO

Legge regionale 29 novembre 2004 n. 22 (disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo rurale) pubblicata nel B.U.R.L. 1° dicembre 2004 n. 11 - parte I: esito favorevole esame di compatibilità da parte della Commissione Europea.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 bis della legge in oggetto, si pubblica il presente

AVVISO

La commissione Europea, con nota 25 novembre 2005 C (2005) 4703 indirizzata al Ministro degli Affari Esteri, ha deciso di considerare compatibile con il Tratto CE la misura di aiuto notificata.